



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

Registro Unico	4 del 05/01/2021
----------------	------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
------	--

OGGETTO: **PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 N. 559 DEL 23.12.20 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI GIOVEDÌ 7.1.21 E SABATO 9.1.21 E MERCATO AGRICOLO DI DOMENICA 10.1.21 NEL RISPETTO DEL DPCM 3.12.20**

### IL SINDACO

**Richiamata** la propria ordinanza contingibile ed urgente per la gestione dei mercati in emergenza sanitaria n. 559 del 23 dicembre 2020 per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021;

**Considerato** che sono in corso di definizione ulteriori provvedimenti nazionali e regionali volti a determinare misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale e nazionale;

**Preso atto** dei dati della situazione epidemiologica nel Comune di Bassano del Grappa, aggiornati al 5 gennaio 2021;

**Ritenuto** di confermare in sede locale la gestione dei mercati in emergenza sanitaria definita con l'ordinanza sindacale n. 559 del 23 dicembre 2020, prorogando i suoi effetti fino al 10 gennaio 2021, al fine di contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19 e di non compromettere gli effetti delle misure di contenimento adottate fino ad ora, in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale;

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 532 del 04 dicembre 2020 ad oggetto "Comune di Bassano del Grappa: prolungamento dell'apertura del Centro Comunale Operativo (COC) fino al 15 gennaio 2021", per le necessità determinatesi dall'emergenza sanitaria,;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### ORDINA

1. di prorogare in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, gli effetti della propria ordinanza sindacale n.559 del 23 dicembre 2020 per la gestione mercati in emergenza sanitaria coronavirus dal 7 al 10 gennaio 2021, confermando la possibilità di esercitare l'attività **ai soli operatori del settore alimentare, produttori agricoli e florovivaisti**, nel rispetto delle misure disposte dal DPCM 03.12.20 e dal relativo Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020", per il periodo di vigenza delle stesse, nel rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 e del Regolamento del Mercato Agricolo approvato con DCC. 19/2013;
2. Le attività di cui al punto 1 eserciteranno nei posteggi loro concessi nelle seguenti vie:
  - GIOVEDÌ: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Da Ponte, Piazzale Trento;
  - SABATO: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Da Ponte;

- DOMENICA: Mercato agricolo in Via Angarano;
- 3. l'attività di commercio su area pubblica dovrà essere svolta nel rispetto delle misure disposte dai provvedimenti normativi sopracitati e delle prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 5 Sportello Unico attività Produttive, per quanto di competenza, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria
- 4. le organizzazione di volontariato di Protezione civile collaborano per assistenza alla popolazione per ridurre il contagio, in attuazione delle disposizioni definite dal COC attivato con Ordinanza n. 532 del 04.12.2020;

#### **DISPONE**

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee: pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via PEC o mail o telefono, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

#### **AVVERTE**

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

#### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

*Dalla Residenza municipale, 05.01.2021*

**IL SINDACO**  
**ELENA PAVAN**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri

- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5